UNIONCAMERE

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI UNIONCAMERE"

UNIONCAMERE

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

con un unico operatore, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, che si stipula a seguito di una procedura aperta sopra soglia, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto l'affidamento dei "servizi di assistenza specialistica a supporto delle attività di Unioncamere"

DA UNA PARTE

l'**Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**, con sede legale in Roma – Piazza Sallustio n. 21, codice fiscale e partita IVA, rappresentata ai fini del presente atto da […], domiciliato per la carica a Roma, in Piazza Sallustio, n. 21;

(di seguito anche "**Unioncamere**" o "**Stazione Appaltante**")

DALL'ALTRA

_____, con sede legale in _____, via _____, P.IVA _____, rappresentata ai fini del presente atto da _____, nato a _____ il _____, CF _____, in qualità di legale rappresentante;

(di seguito anche "**Appaltatore**" o "**Aggiudicatario**" o "**Fornitore**")

(di seguito anche come la "**Parte**" o collettivamente come le "**Parti**")

PREMESSO CHE

A. con decisione a contrarre prot. n. ___ del _____, Unioncamere ha disposto l'indizione di una procedura aperta sopra soglia, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche solo "***Codice***"), avente ad oggetto i "*Servizi di assistenza specialistica a supporto delle attività di Unioncamere*", per una durata di 48 mesi e di importo massimo stimato pari a € 2.000.000,00 oltre IVA, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

B. il bando è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e in data_____ è stato pubblicato, altresì, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante;

C. le offerte sono state presentate entro il termine di scadenza del _____;

D. con Determinazione n. _____ del _____è stata nominata la Commissione giudicatrice;

E. all'esito dei lavori svolti, la suddetta Commissione ha predisposto la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico _____, che ha presentato la migliore offerta non anomala;

F. la verifica dei requisiti in capo al suddetto operatore ha dato esito positivo;

G. la Stazione Appaltante, pertanto, con Determinazione n. _____ del _____, ha provveduto all'aggiudicazione in favore di _____;

H. la Stazione Appaltante ha comunicato immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 giorni, l'esito dell'aggiudicazione agli operatori economici di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del Codice;

I. è decorso il termine di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

J. l'Aggiudicatario ha costituito, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, apposita garanzia per la stipula del presente accordo quadro (in seguito anche "Accordo Quadro"), individuata dai seguenti estremi: _____;

K. con la sottoscrizione del presente accordo l'Appaltatore manifesta la propria volontà ad impegnarsi ad eseguire quanto ivi stabilito alle condizioni, modalità e termini ivi indicati;

L. alla luce dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 l'Accordo Quadro è stipulato in forma scritta, con modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra individuate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse all'Accordo Quadro, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro medesimo.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: il Bando di gara, il Capitolato tecnico, il Progetto ai sensi dell'art. 41, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, il Disciplinare di gara, l'Offerta Economica e l'Offerta Tecnica.
3. In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti ed i documenti della gara prodotti da Unioncamere prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed accettate da Unioncamere.

Art. 2 - Oggetto e disciplina dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi

1. Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli appalti specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto del rispettivo Contratto Esecutivo.
2. Ogni dettaglio tecnico relativo all'oggetto dell'affidamento è descritto nel Capitolato tecnico, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 3 - Aggiudicazione dei Contratti Esecutivi

1. Per l'aggiudicazione dei Contratti Esecutivi, Unioncamere invierà all'Appaltatore una Richiesta di Offerta riportante le linee guida tecniche ed economiche su cui andrà declinato il progetto organizzativo, secondo la tempistica che verrà definita di volta in volta per ciascuna prestazione.

2. L'Appaltatore si impegna a fornire una Proposta Specifica e il relativo *budget*, declinando i costi delle varie attività ivi contenute.
3. Unioncamere potrà chiedere modifiche alla Proposta Specifica ove la medesima non venisse reputata completa o adeguata rispetto alle proprie esigenze. Ove richiesto, l'appaltatore dovrà procedere alle eventuali modifiche concordate entro il termine che gli sarà assegnato.
4. Unioncamere formalizzerà l'accettazione della Proposta Specifica, come eventualmente modificata, previa specifica disamina di congruità sugli importi preventivati dall'appaltatore.
5. È fatta salva la facoltà di Unioncamere di attivare fornitori terzi, nel rispetto della normativa vigente.
6. I Contratti Esecutivi si perfezioneranno a seguito di documentazione contrattuale (scambio di lettere e/o scrittura privata anche in modalità elettronica o altre modalità) con la quale Unioncamere esprimerà le proprie esigenze. L'Appaltatore eseguirà le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione.
7. L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo Quadro, si impegna a stipulare i relativi Contratti Esecutivi, ove richiesti, e si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione, oltreché di quelle contenute nel presente accordo, nei documenti ad esso allegati e di quelle che verranno impartite da Unioncamere.

Art. 4 - Durata

1. La durata dell'Accordo Quadro è di 48 mesi decorrenti dalla data di stipula, salvo il caso in cui l'importo massimo di cui al successivo art. 5 venga raggiunto in un termine minore. In tal caso, l'Accordo Quadro cesserà di produrre effetti.

Art. 5 - Valore dell'Accordo Quadro

1. Il valore complessivo dell'Accordo Quadro è stimato in € 2.000.000,00 IVA esclusa per l'intera durata dello stesso.
2. L'importo complessivo dell'Accordo Quadro deve intendersi come importo massimo presuntivo e, quindi, non impegna Unioncamere a stipulare contratti fino alla concorrenza dell'intero ammontare, atteso che i Contratti Esecutivi saranno stipulati in base alle esigenze di Unioncamere.
3. L'Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo del presente Accordo è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso (qualora siano attivati tutti i Contratti Esecutivi fino al raggiungimento totale del valore del presente accordo quadro) remunera tutte le attività, rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo.
4. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, per un importo massimo in aumento pari a € 400.000,00 IVA esclusa, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro.

Art. 6 - Obbligazioni del Fornitore

1. Il Fornitore, nel corso dell'Accordo Quadro, si impegna a:
 - presentare offerta per ciascuno dei Contratti Esecutivi, ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, nonché nel rispetto di quanto offerto ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e delle sopravvenute esigenze di Unioncamere;
 - mantenere fermo o migliorare, per tutta la durata del presente atto, ogni impegno assunto con l'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
 - stipulare il Contratto Esecutivo, previa prestazione di una garanzia definitiva a copertura dell'esatta e completa esecuzione dello stesso resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - dare esecuzione al contratto medesimo;
 - tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi dati richiesti per la partecipazione al presente Accordo Quadro. L'Appaltatore ha pertanto l'obbligo di comunicare a Unioncamere, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a:
 a) il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
 b) le informazioni e i dati relativi alla iscrizione al Registro delle Imprese fornite con la dichiarazione sostitutiva in sede di partecipazione alla procedura di cui alle premesse;
 c) ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di cui alle premesse;
 d) le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'accordo quadro e nei singoli Contratti Esecutivi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire la prestazione nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e nel Contratto Esecutivo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, agli eventuali livelli migliorativi offerti in sede di Accordo Quadro ed a quant'altro offerto nel rispettivo Contratto Esecutivo. L'Appaltatore si obbliga, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, a comunicare tempestivamente a Unioncamere le eventuali modifiche che possano intervenire in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
4. Per quanto ivi non espressamente stabilito, si rinvia a quanto specificato nel Capitolato tecnico, che costituisce parte e integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 7 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare agli obblighi descritti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In caso di accertata violazione agli obblighi di cui sopra, Unioncamere procederà alla risoluzione contrattuale ed è autorizzata a rivalersi, mediante trattenute, sui crediti esistenti a favore dell'Appaltatore, ovvero, in mancanza o insufficienza, sul deposito cauzionale.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati

nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

3. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni opera una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui sopra, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il suddetto termine, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo Quadro, anche successivamente alla cessazione del rapporto. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Unioncamere ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente accordo quadro, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Unioncamere.
4. Unioncamere tratta i dati personali relativi al presente Accordo Quadro e ai relativi Contratti Esecutivi in qualità di "Titolare" del trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge ed ha provveduto ad informare l'Appaltatore circa l'utilizzo dei suddetti dati personali.
5. In particolare, l'Appaltatore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per tutta la durata dell'Accordo Quadro. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy), dall'Accordo Quadro e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Accordo Quadro, nei limiti delle finalità specificate dalle disposizioni sopra riportate e dalle indicazioni fornite da Unioncamere.

6. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dalla normativa, nonché supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
7. Nel caso in cui per le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro che comportino il trattamento di dati personali l'Appaltatore ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento e comunicare l'avvenuta nomina al titolare. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE e delle ulteriori previsioni normativa e di prassi in materia.
8. Durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti Esecutivi, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di trattamento dei dati personali che generi nuovi requisiti, il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare – nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse – con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
9. Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di Unioncamere è contattabile scrivendo all'indirizzo e-mail Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di Unioncamere è contattabile scrivendo all'indirizzo e-mail rdp-privacy@unioncamere.it.
10. I dati e le informazioni che verranno comunicati tra le Parti e ai loro soggetti autorizzati e responsabili del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente per l'adempimento del presente Accordo Quadro.
11. Le Parti rispettano ed applicano inoltre la normativa vigente in materia di dati non personali, come da Regolamento Europeo n. 2018/1807.

Art. 9 - Obblighi di Tracciabilità Finanziaria

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del D.L. n. 187/2010 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Stazione appaltante che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga:
 - ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti Esecutivi, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'Accordo Quadro;
 - ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/10;
- ad inserire, nell'ambito delle disposizioni di pagamento, il codice identificativo di gara (CIG e CIG derivato);
- a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

3. Nel caso di cessione di crediti derivanti dall'Accordo Quadro, dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
 - indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
4. Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 non solo l'Appaltatore ma anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. n. 136/2010, si rinvia alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alla successiva normativa in materia.

Art. 10 - Garanzia Definitiva

1. Per la sottoscrizione del presente Accordo Quadro è previsto il rilascio di una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, nella misura dell'1% dell'importo dell'Accordo Quadro medesimo.
2. L'Appaltatore, per ciascun Contratto Esecutivo dovrà poi costituire, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice la garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice, nella misura del 10 per cento del valore dei contratti stessi. Trova applicazione la maggiorazione prevista all'art. 117, comma 2, del Codice.
3. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice e s.m.i. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
4. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
5. Per le previsioni normative afferenti alla garanzia definitiva si rinvia all'art. 117 del Codice.

Art. 11 - Penali e relativo procedimento di applicazione

1. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi o difformità nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.
2. Ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di altro inadempimento imputabile all'Appaltatore, Unioncamere applica una penale giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Contratto Esecutivo interessato, da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, alla gravità dell'inadempimento, alla sua durata e all'incidenza sul regolare svolgimento delle attività.
3. Le penali sono applicabili, in via esemplificativa, nei casi di:
 - ritardo nell'erogazione dei servizi;
 - mancata o ritardata sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
 - mancata messa a disposizione delle risorse richieste, comprese quelle necessarie per picchi di lavoro;
 - consegna di prodotti, elaborati o output carenti, incompleti o inadeguati, ove ciò determini ritardo o pregiudizio nell'esecuzione della prestazione.
4. L'ammontare complessivo delle penali non può comunque superare il 10 per cento dell'ammontare netto del singolo Contratto Esecutivo.
5. Unioncamere contesta per iscritto l'inadempimento all'Appaltatore, assegnando un termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento per la presentazione di deduzioni scritte e documentate. Decorso inutilmente tale termine, ovvero qualora le deduzioni siano ritenute non idonee, Unioncamere applica la penale con decorrenza dalla data di inizio dell'inadempimento.
6. Unioncamere può compensare l'importo delle penali con i pagamenti dovuti all'Appaltatore o, in difetto, escutere la garanzia definitiva. Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore di eseguire la prestazione, nonché il diritto di Unioncamere al risarcimento dell'eventuale maggior danno e alla risoluzione del contratto nei casi di grave o reiterato inadempimento.
7. Nel caso di applicazione di penali, Unioncamere potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Art. 12 - Risoluzione

1. La risoluzione dell'Accordo Quadro è regolata dall'art. 122 del Codice. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice, Unioncamere può risolvere l'Accordo Quadro se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

 a) modifica sostanziale dell'Accordo Quadro che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;

 b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Unioncamere risolve l'Accordo Quadro qualora nei confronti dell'Appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023.

3. L'Accordo Quadro può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il Direttore dell'Esecuzione, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del precedente periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, Unioncamere, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro, il Direttore dell'Esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, Unioncamere risolve l'accordo quadro, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione dell'Accordo Quadro di cui ai precedenti commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro e, in sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo Codice.

7. Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del Codice, in caso di risoluzione, Unioncamere potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.

8. Fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice, operano le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Accordo Quadro.

Art. 13 - Revisione prezzi

1. Ai sensi degli artt. 9 e 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, il corrispettivo è aggiornato, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi per le attività di consulenza gestionale, periodicamente monitorato da Unioncamere con frequenza analoga a quella di aggiornamento.
2. Trova applicazione la disciplina di cui all'Allegato II.2-bis al Codice.
3. Il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di affidamento. L'istruttoria e il monitoraggio sono svolti dal RUP. Qualora al termine dell'istruttoria si accerti la sussistenza dei presupposti legittimanti la variazione, il RUP autorizzerà la revisione.
4. Ove non sia possibile garantire la conservazione dell'equilibrio contrattuale, è sempre fatta salva per la Stazione Appaltante e per il Fornitore la possibilità di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità. In tutti i casi di risoluzione del Contratto si applica l'art. 122, comma 5, del Codice.

Art. 14 - Cessione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

Art. 15 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Unioncamere può recedere dall'Accordo Quadro in qualunque momento purché tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 al Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato da Unioncamere mediante una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Unioncamere prende in consegna i servizi ed effettua la verifica la regolarità.

Art. 16 - Verifica di conformità

1. Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall'art. 116 del Codice.

Art. 17 - Costi della sicurezza

1. Per l'appalto in oggetto non è richiesta, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

(D.U.V.R.I.). Infatti, il sistema dei servizi da affidare ha ad oggetto prestazioni di natura intellettuale. Di conseguenza, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è di valore pari a € 0,00.

Art. 18 – Codice di comportamento e Anticorruzione

1. Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del Codice di Comportamento e del PIAO adottato dalla Stazione Appaltante e pubblicati sul portale trasparenza https://www.unioncamere.gov.it/amministrazione-trasparente-disposizioni-generali.
2. Il Fornitore dichiara di conoscere che Unioncamere, in riferimento al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (c.d. "Decreto Whistleblowing"), ha messo a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.
3. L'Appaltatore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della L. n. 190/2012 (di seguito c.d. "Legge Anticorruzione") e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in essa contenuti.
4. L'Appaltatore prende, altresì, atto che l'inosservanza della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo, che legittima Unioncamere a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.
5. Qualora l'operatore economico metta a disposizione di Unioncamere proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione della Legge Anticorruzione e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell'anzidetto impegno Unioncamere sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa.
6. L'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Unioncamere per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Art. 19 - Emissione fatture e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo verrà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura nel rispetto dei termini contrattuali indicati nei singoli Contratti Esecutivi riportando su ciascuna di esse i seguenti dati:

 a) gli estremi dell'affidamento;

 b) l'importo della prestazione indicando nel dettaglio le attività/prestazioni ed i relativi prezzi delle stesse in coerenza con l'offerta economica formulata in sede di gara;

 c) il n. del CIG della gara e il CIG derivato.
2. Ai sensi della legge del 27 dicembre 2017, n. 205 a decorrere dal 1° gennaio 2019 Unioncamere accetta solo fatture elettroniche. Il codice da utilizzare in sede di emissione della fattura è il seguente: PTD2PB. Unioncamere, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura. Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dal Fornitore ex art. 3, comma 7, della L. 13 agosto 2010, n. 136.

3. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere le prestazioni; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, Unioncamere potrà risolvere di diritto il contratto.
4. Unioncamere provvede d'ufficio alla verifica del versamento da parte del Fornitore dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC) e ad ogni altro adempimento necessario, anche di natura fiscale, prodromico al pagamento secondo la vigente normativa.

Art. 20 - Subappalto

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

[*da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto*]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ [*eventuale laddove indicata in offerta inserire: per una quota pari al _____ (%) dell'importo contrattuale*].
2. Il subappalto sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice e dalla *lex specialis*, da applicarsi anche agli eventuali subappalti dei subappaltatori.
3. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto a terzi l'integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nella documentazione di gara, ai sensi dell'art. 119, comma 2 terzo periodo del Codice, né può essere ammesso l'ulteriore subappalto delle prestazioni indicate nei documenti di gara ai sensi dell'art. 119, comma 7, del Codice.

Art. 21 - Stipula dell'Accordo Quadro, spese di registrazione e oneri fiscali

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipula dell'Accordo Quadro, oltre che le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse e imposte presenti e future inerenti all'appalto, ivi inclusa l'imposta di bollo, nella misura di € […].

Art. 22 - Risoluzione delle Controversie

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione dell'accordo quadro, sarà competente il Foro di Roma.
2. Il presente accordo quadro non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 213 del Codice recante disposizioni in materia di arbitrato.

Art. 23 - Clausola di salvaguardia

1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo quadro, l'Appaltatore si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con Unioncamere al fine di eseguire il servizio

con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso, della specificità dell'utenza e dell'immagine di Unioncamere medesima.

Art. 24 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, l'esecuzione del presente accordo quadro è regolata:
 a) dalle vigenti disposizioni di cui al Codice e dalla ulteriore normativa di settore;
 b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
2. Ciascun Contratto Esecutivo, nonché il relativo contratto, è regolato dalle disposizioni indicate ai precedenti commi, nonché dalle disposizioni in esso previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente accordo quadro.
3. L'Appaltatore si obbliga altresì al rispetto di ogni norma di legge che dovesse intervenire successivamente alla stipula del presente accordo quadro e dei Contratti Esecutivi, senza pretendere e richiedere alcun onere in relazione agli adempimenti aggiuntivi che la legge potrebbe prevedere.

Art. 25 - Clausole finali

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'accordo quadro e/o dei singoli contratti attuativi non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Accordo Quadro o dei singoli Contratti Esecutivi (o di parti di essi) da parte di Unioncamere non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dell'esecuzione dei contratti attuativi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
4. L'accettazione specifica delle clausole del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, è subordinata alla sottoscrizione di una specifica e separata dichiarazione da parte dell'Appaltatore.
5. Il presente Accordo Quadro è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 136/2010.
6. Il presente atto, impegnativo per l'Appaltatore sin dal momento della sottoscrizione, sarà valido ed operante nei confronti di Unioncamere soltanto dopo l'adozione del provvedimento di relativa approvazione.

Per Unioncamere

Per l'Appaltatore
